

LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTI A FAVORE DI ANZIANI

art. 10 del Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

1) FINALITÀ E OBIETTIVI

Le presenti Linee Guida disciplinano i destinatari, le modalità, gli importi erogabili, relativamente agli interventi economici per far fronte alle spese di inserimento definitivo in strutture, di cui all'art. 10 del Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., di seguito Regolamento.

Gli interventi economici disciplinati dalle presenti Linee Guida sono finalizzati a garantire l'adeguata assistenza, come prevista nel progetto personalizzato predisposto dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), a favore delle persone residenti nel Comune di Schio, individuate al successivo paragrafo "Destinatari".

Gli interventi economici non possono essere intesi quale totale presa in carico dei beneficiari da parte dell'Amministrazione Comunale, non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti e hanno carattere integrativo.

Costituisce infatti principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a partecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà e in relazione alla propria situazione economica.

2) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi economici possono essere erogati sotto forma di contributo o di anticipazione.

Il contributo è erogato di norma direttamente al beneficiario.

In casi eccezionali può essere erogato indirettamente con pagamento alla struttura. In tal caso, i contributi non sono assoggettabili alla tracciabilità dei flussi finanziari (determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 A.V.C.P., aggiornata con deliberazione A.N.A.C. n. 556 del 31/5/2017), né alla verifica della regolarità contributiva della struttura ospitante, non essendoci alcun contratto di appalto di lavori, servizi e forniture, né di gestione di servizi e attività in convenzione o concessione con il Comune di Schio, in quanto il beneficiario dell'importo erogato dal Comune a titolo di contributo è la persona ricoverata e non l'istituto di accoglienza, che ne cura solo l'incasso ad integrazione della retta dovuta dall'ospite.

L'intervento economico può configurarsi come anticipazione, previa istruttoria e autorizzazione dei responsabili dei servizi competenti, quando si renda necessario attivare strumenti di protezione e di tutela in favore del beneficiario che si trova in condizioni di grave disagio, nelle more della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno che deve essere attivata dai servizi. In tal caso l'istanza d'ufficio esonera dalla presentazione della documentazione di cui al paragrafo "Documentazione richiesta per la presentazione della domanda" e l'intervento si conclude con la nomina dell'Amministratore di Sostegno.

L'intervento economico si configura come anticipazione anche nel caso in cui il beneficiario dell'intervento divenga successivamente titolare di somme di qualsiasi tipo, ancorché percepite da terzi (famiglia, amministratore di sostegno); tali somme dovranno essere versate al Comune a titolo di rimborso per quanto dal medesimo anticipato per il pagamento della retta.

L'intervento economico si configura altresì come anticipazione quando il beneficiario non abbia disponibilità liquide sufficienti al pagamento della retta, ma sia proprietario o usufruttuario di beni immobili e sia disponibile ad aderire ad accordi finalizzati

all'alienazione / utilizzo dei beni.

3) DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi di cui alle presenti Linee Guida persone residenti nel Comune di Schio così come previsto dall'art. 6, comma 4, della L. 328/2000, che siano anziane ovvero le persone che abbiano compiuto il 65° anno di età e in una delle seguenti condizioni:

- 1) non autosufficienza fisica o psichica accertata dalle aziende sanitarie locali o con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992 (accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge) o ancora ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013;
- 2) assenza di alternative all'inserimento in struttura per motivi legati all'età o alla malattia o a condizioni sociali segnalate dai competenti servizi sociali territoriali e accertate in sede di U.V.M.D..

4) STRUTTURE

Il Comune può intervenire economicamente per la quota di natura sociale, definita in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) adottati dall'Azienda U.L.S.S., al netto dell'impegnativa di residenzialità rilasciata al cittadino per l'accesso alle prestazioni rese presso servizi residenziali e diurni autorizzati all'esercizio e accreditati ai sensi della L.R. n. 22/2002 e relativo provvedimento attuativo, D.G.R. n. 84 del 16.01.2007.

Qualora il titolare non sia ancora beneficiario di impegnativa di residenzialità regionale il Comune potrà intervenire oltre la suddetta quota di natura sociale e al massimo fino alla retta applicata dalla struttura ospitante. Tale intervento terminerà al riconoscimento dell'impegnativa stessa, anche se per un'altra struttura.

5) ACCESSO AGLI INTERVENTI E ISTRUTTORIA

Per accedere agli interventi deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune apposita domanda, utilizzando la relativa modulistica, fatto salvo il caso dell'istanza d'ufficio in caso di assenza di rete parentale o nelle more della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno.

La domanda può essere sottoscritta dal beneficiario o in alternativa:

- dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
- da un familiare di riferimento.

Sarà cura del Servizio Sociale fornire adeguate informazioni per accedere alle seguenti misure di sostegno:

- indennità di accompagnamento se non ancora percepita;
- misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici;
- eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni e gli eventuali rimborsi previsti dalla vigente normativa fiscale.

Nella domanda deve essere indicato, con completezza e veridicità, ogni elemento aggiornato del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto dal beneficiario se sono intervenute variazioni rispetto alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.P.C.M. 159/2013).

Nella domanda vanno dichiarate tutte le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta.

Nella domanda può essere riportata e opportunamente sottoscritta la disponibilità di altre persone alla compartecipazione al pagamento della retta.

La definizione e quantificazione del contributo sarà effettuata da apposita Commissione composta dal Dirigente o suo delegato, dal capo ufficio amministrativo del Servizio sociale o suo sostituto e dall'assistente sociale referente, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 10 del Regolamento e delle presenti Linee Guida.

L'intervento economico sarà quantificato dopo aver valutato il bisogno socio-economico

del beneficiario, tenendo conto delle risorse proprie, della rete familiare e sociale, nonché delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi.

In ogni caso la predetta quantificazione terrà conto della quota aggiuntiva prevista dall'art. 6 comma 3 lettera b) del D.P.C.M. 159/2013 e riportata nell'attestazione ISEE, aggiornata come previsto nei paragrafi successivi.

La concessione dell'intervento economico, sotto forma di contributo o anticipazione, per l'integrazione della retta sarà effettuata mediante Determinazione Dirigenziale e verrà comunicata al richiedente e alla struttura ospitante entro 7 (sette) giorni dalla data della medesima determinazione, fatta salva l'ipotesi di accordi finalizzati all'alienazione / utilizzo di beni immobili del beneficiario, nel qual caso l'anticipazione sarà concessa dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

L'aggiornamento dell'intervento economico sarà effettuato dal Servizio sociale, annualmente o a seguito del cambiamento, debitamente documentato, delle condizioni sanitarie o economiche del beneficiario o di variazione del costo giornaliero della retta.

6) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- carta di identità o documento di riconoscimento equipollente del richiedente;
- in caso di cittadini stranieri documento di soggiorno e/o ricevuta richiesta rinnovo;
- attestazione ISEE socio sanitaria residenziale del beneficiario che non presenti omissioni o difformità;
- certificato di invalidità del beneficiario (se non già dichiarato nella D.S.U.);
- contratto di accoglienza, ultima fattura emessa dalla struttura o altra documentazione da cui si ricavi l'importo della quota di natura sociale;
- eventuali spese per l'assistenza sanitaria e per le utenze domestiche;
- ove nominato, decreto di nomina di amministratore di sostegno/curatore/tutore.

7) I.S.E.E.

Per il perfezionamento della domanda viene richiesto l'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per prestazioni socio sanitarie residenziali a ciclo continuativo (art. 6, D.P.C.M. 159/2013) in corso di validità.

Quando il potenziale beneficiario dell'integrazione non sia in una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013 (condizioni di disabilità) dovrà essere presentato l'I.S.E.E. ordinario.

Ai fini della quantificazione dell'integrazione della retta, deve essere presentata con cadenza annuale l'attestazione I.S.E.E. entro il 28 febbraio, che avrà effetto applicativo dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Pertanto sono prorogate al 31 marzo di ogni anno, salvo successivi provvedimenti, le integrazioni delle rette in corso a carico del Comune di Schio, assunte con appositi provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9 D.P.C.M. n. 159/2013, saranno accolte le domande accompagnate dalla ricevuta di presentazione della D.S.U., di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Il Comune potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'I.S.E.E. interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

8) CONTROLLI

Il Comune effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal Regolamento e dalle presenti linee guida ai fini della richiesta dell'intervento economico integrativo comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., saranno effettuati controlli a campione sul 5% delle dichiarazioni ricevute. L'ufficio servizi sociali terrà agli atti documentazione comprovante le modalità di individuazione casuale delle dichiarazioni sostitutive oggetto di controlli a campione, fatta salva l'effettuazione di controlli nei casi di ragionevole dubbio.

I controlli saranno effettuati utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. Potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti organi e autorità, quali la Guardia di Finanza.

Gli uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato idonea documentazione che non sia reperibile presso una pubblica Amministrazione o un gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.

In ogni caso, qualora dall'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esauritive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

9) MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI SOSPENSIONE

Costituiscono motivi di esclusione e di sospensione dalla concessione di contributi per l'integrazione retta:

- mancanza della documentazione richiesta per la valutazione;
- attestazione I.S.E.E. che presenti omissioni/difformità, in mancanza di idonea documentazione che dimostri la completezza e veridicità dei dati indicati in dichiarazione;
- redditi mensili superiori all'importo della retta;
- risparmi del beneficiario superiori alla somma di tre mensilità del contributo per l'integrazione della retta della struttura ospitante;
- aver donato beni mobili o immobili nei tre anni precedenti in quanto, ai sensi dell'art. 437 del Codice Civile, il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante entro il valore della donazione;
- mancata dimostrazione dell'utilizzo del contributo per l'integrazione della retta.

10) CONTEGGIO

Per la quantificazione dell'intervento si considera:

- il costo annuo della retta, così come definita nel paragrafo "Strutture";
- eventuali costi aggiuntivi, debitamente motivati;
- le entrate annuali (con esclusione della tredicesima nel primo anno dell'integrazione) e le eventuali integrazioni da parte di altri soggetti;
- la quota aggiuntiva prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013.

Il contributo decorre dalla data di inserimento in struttura. Nel caso in cui il beneficiario sia già inserito in struttura, il contributo decorre dalla data di Protocollo della domanda.

L'importo iniziale o finale dell'integrazione sarà calcolato in proporzione ai giorni effettivi di permanenza in struttura. Il contributo annuale, ripartito in dodicesimi, sarà pagato il 15 di ogni mese.

Qualora il beneficiario non abbia familiari in grado di provvedervi, sulla base della valutazione della Commissione, all'importo dell'integrazione della retta viene sommata una quota per spese personali, lasciata in disponibilità al medesimo beneficiario, calcolata in percentuale sul trattamento minimo di pensione I.N.P.S. per i lavoratori dipendenti inclusa la tredicesima mensilità e aggiornata annualmente in modo automatico.

La quota per spese personali è fissata nel 25%, sulla base di quanto previsto dalla L.R. 30/2009, fatto salvo bisogni specifici documentati in sede di U.V.M.D..

A partire dall'anno successivo all'integrazione, si terrà conto nel ricalcolo del contributo economico anche di eventuali tredicesime mensilità percepite dal beneficiario, salvo diversa valutazione della Commissione.

Il Comune provvede d'ufficio alla revisione annuale e alla conseguente rideterminazione dell'intervento economico integrativo.

Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura percepisca redditi o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione o comunque sia variata la sua condizione economica, il beneficiario stesso o il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il familiare di riferimento sono tenuti a comunicare tempestivamente al Servizio sociale comunale la variazione della condizione economica. Tale comunicazione comporta una revisione dell'intervento a carico dell'Amministrazione comunale.

11) RECUPERI E RIVALSE

Nel caso di anticipazioni per il pagamento della retta, come indicato al paragrafo "Tipologie degli interventi", i crediti vantati dal Comune di Schio diventano esigibili con effetto dalla data della dimissione dell'utente dalla struttura o dalla data di decesso oppure dal momento della disponibilità delle risorse. Gli eredi dell'utente hanno facoltà di estinguere l'obbligazione pagando il debito costituitosi con l'anticipazione.

Il Comune provvederà ad azioni di rivalsa nei confronti del beneficiario nella misura degli importi erogati a titolo di anticipazione, maggiorati degli eventuali interessi di legge.

Inoltre qualora si accertasse nei confronti del beneficiario una situazione reddituale e patrimoniale diversa da quella dichiarata o dovessero emergere delle attività nel patrimonio, per circostanze sopravvenute esempio eredità, saranno esperite tutte le azioni per il recupero del credito vantato dal Comune, anche nei confronti degli aventi causa.

12) RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione delle presenti Linee guida, è garantito con l'applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i..

I dati forniti dall'utenza sono raccolti presso i competenti Uffici del Servizio sociale, al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche ai fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione all'intervento, a pena di esclusione dal medesimo.

Sono garantiti all'utenza i diritti stabiliti dal GDPR articoli dal 15 al 22.

13) SPESE FUNERARIE

Qualora al momento del decesso un beneficiario non abbia eredi ai sensi degli articoli del Codice Civile, il Comune si farà carico solamente del costo del cofano e dei costi

amministrativi, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di Polizia Mortuaria.
Eventuali costi per avvisi funebri e/o fiori o corone potranno essere sostenuti da parte di terzi.

14) DEROGHE

Sulla base di una relazione motivata dall'Assistente sociale la Giunta comunale può derogare alle disposizioni di cui alle presenti Linee guida nel solo caso in cui venga ritenuto indispensabile per garantire, nell'immediatezza, l'effettiva disponibilità del diritto all'assistenza al beneficiario.